

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2527

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, ALAGNA, BUFFONI, PIRO, SEPPIA, MAZZA,
SALERNO, MACCHERONI, DI DONATO**

Presentata il 25 marzo 1988

**Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi
di guerra ai fini dell'esonero dal servizio militare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cittadini privi di vista sono portatori di *handicap* classificati dalle norme legislative che disciplinano le pensioni di guerra nella categoria dei grandi invalidi.

Motivi prevalentemente sociali hanno dato luogo alle vigenti disposizioni che concedono l'esonero dal servizio militare dei due primi figli maschi degli invalidi di guerra ascritti alla prima ed alla seconda categoria di pensione.

In altri termini, il sostegno di figli presenti nell'ambito familiare più che per ragioni economiche (salvo per le vedove di guerra) è determinato dalla necessità di assicurare un'adeguata assistenza che consenta ai grandi invalidi di badare con sicurezza a se stessi e di svolgere la normale vita di relazione.

Appare, quindi, quanto mai equo estendere l'esonero dal servizio militare ai primi due figli maschi del cieco, qualunque sia la causa che abbia determinato l'invalidità e ciò in quanto, sul piano sociale i grandi invalidi di guerra ed i privi di vista si trovano sul medesimo piano.

Si tratta ora di promuovere lo strumento legislativo che formalizzi tale equiparazione.

L'analogia si riferisce, pertanto, esclusivamente al grado d'invalidità che determina, anche per i privi di vista, le condizioni indispensabili per ottenere l'esonero di cui sopra.

Peraltro tale analogia si riscontra nelle leggi 22 dicembre 1979, n. 682, e 4 maggio 1983, n. 165, in materia d'indennità di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La disposizione prevista dall'articolo 89 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è estesa ai primi due figli maschi del genitore riconosciuto cieco per qualunque causa a norma delle vigenti leggi.